

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 180/CGF – RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr Stefano Toschei – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/TREVISO DEL 4.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 249 del 7.4.2009)

Premesso che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato alla società Salernitana Calcio 1919, relativamente alla gara Salernitana/Treviso del 4.4.2009, la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida "per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, colpito con due bottigliette di plastica un Assistente, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di varia natura in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la società adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza";

- rilevato che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati e correttamente riferiti, quanto ad imputabilità, a comportamenti posti in essere da tifosi della Salernitana, per quanto emerge dalla lettura del rapporto dell'assistente dell'arbitro signor Andrea Chiocchi (poi ribaditi con relazione successiva) e della relazione del rappresentante della Procura Federale presente all'evento sportivo (che riferiva del lancio di oggetti al termine della gara all'indirizzo della squadra ospite e della terna arbitrale), tenuto conto della forza fidefacente di tali atti per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

- considerato che nella relazione del rappresentante della Procura Federale presente all'evento sportivo è testualmente evidenziato che "Va infine segnalato che si è assistito al tentativo da parte di alcune persone (tifosi della squadra locale) di entrare nel corridoio che conduce agli spogliatoi. Tentativo prontamente bloccato dal servizio di assistenza della Salernitana, nonché da alcuni dirigenti di detta squadra, i quali hanno riferito che si trattava di contestazione diretta alla conduzione tecnica della squadra";

- rilevato che il Giudice Sportivo, seppure ha segnalato ai fini della decisione circa la misura della sanzione da infliggere che la Salernitana Calcio ha "adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza", non sembra abbia adeguatamente valorizzato lo sforzo effettuato da detta società, tenuto conto che questo Consiglio deve purtroppo segnalare come le disposizioni C.G.S. richiamate nello stesso provvedimento redatto dal Giudice Sportivo sono raramente fatte oggetto di puntuale applicazione da parte delle società e che dunque merita di essere ritenuto particolarmente degno di

considerazione l'atteggiamento di una Società sportiva che abbia adottato quegli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nell'evento sportivo;

- ritenuto quindi che un siffatto comportamento, manifestatosi nella realtà dei fatti utile ad evitare le conseguenze che avrebbero potuto derivare dall'eventuale successo dell'incursione da parte dei tifosi della Salernitana verso gli spogliatoi, svilito nella sua pericolosità sia dal pronto intervento dei dirigenti della stessa società sia dal servizio di assistenza della Salernitana, messo in campo proprio grazie alla predisposizione di una organizzata presenza di addetti volti ad approntare forme di fattiva dissuasione nei confronti di interventi violenti o pericolosi in occasione di eventi sportivi (cfr. sul punto la comunicazione prot. n. 506 del 17.1.2009 con la quale la società ha a suo tempo attestato al Giudice Sportivo la circostanza di aver predisposto i necessari "modelli organizzativi atti a scongiurare comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S.");

- stimato, quindi, equo – in ragione di quanto sopra osservato e tenuto conto della non significativa gravità degli accadimenti – rideterminare, in accoglimento del reclamo proposto, la sanzione inflitta fissandola in € 20.000,00, permarendo la diffida e disponendo la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI RANIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L'11.5.2009 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/FROSINONE DEL 17.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009)

Il signor Pellegrini Raniero ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009 con la quale è stata irrogata per la gara Ascoli/Frosinone del 17.4.2009 la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale "per avere, nel corso del primo tempo, rivolto al collaboratore della Procura Federale un'espressione ingiuriosa. Infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, in via principale, l'annullamento della sanzione e in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta, reputandola eccessiva in relazione all'accaduto, non avendo la condotta posta in essere, determinato nessun potenziale, né concreto pericolo tale da suscitare atti emulativi o turbolenti da parte di calciatori o pubblico, seppur verificatasi durante la gara.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto e tenuto conto dei fatti, parzialmente fondata la doglianza del signor Pellegrini, soprattutto in ragione dell'attenta lettura degli atti di causa.

In particolare si evidenzia che l'espressione rivolta dal signor Pellegrini al Collaboratore della Procura Federale non ha avuto rilevanza "esterna".

Si è trattato di un apprezzamento personale sicuramente deprecabile, non in linea con il generale dovere di correttezza, probità e lealtà richiesti dalle Norme Disciplinari.

Per tali motivi, equa sembra una riduzione della sanzione nei limiti di quanto fino ad oggi scontato dal reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Pellegrini Raniero, riduce la sanzione dell'inibizione inflittagli al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. GRAZIANI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.6.2009 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/FROSINONE DEL 17.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009)

Il signor Graziani Enrico ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009 con la quale è stata comminata per la gara Ascoli/Frosinone del 17.4.2009 la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale "per avere, nell'intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all'Arbitro e al collaboratore della Procura Federale; per aver inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto, con atteggiamento intimidatorio, pesanti insulti al Collaboratore della Procura Federale, infrazioni rilevate dal collaboratore della Procura Federale".

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione della sanzione inflitta, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione ai fatti accaduti.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto:

- rilevato che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati e correttamente riferiti dall'Ufficiale di gara, quanto ad imputabilità ed a condotta materiale;
- considerando che, altresì, il referto arbitrale possiede forza fidefacente per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;
- tenuto infine conto della condotta reiterata, dell'aggressività e delle minacce contenute nelle frasi pronunciate, ritiene congrua la sanzione già inflitta in 1° grado, dalla quale non si ritiene di doversi discostare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Graziani Enrico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LECCE DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

Con tempestivo e rituale gravame l'U.S. Lecce S.p.A. impugnava la decisione in epigrafe ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al dirigente della compagine salentina signor Zanotti Marco per espressioni offensive rivolte all'indirizzo degli Ufficiali di gara.

La tesi difensiva verte sia sulla dedotta mancata individuazione dei soggetti intervenuti nella discussione, unitamente allo Zanotti, sia sull'esistenza di una provocazione.

Premesso che, in virtù di quanto emerge dall'attento esame degli atti prodotti, i fatti contestati sui quali fonda il qui impugnato provvedimento del Giudice Sportivo si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

- rilevato che nel rapporto del direttore di gara signor Paolo Mazzoleni è testualmente rappresentato che "a fine gara mentre si faceva rientro nello spogliatoio venivamo avvicinati dal dirigente signor Zanotti Mario (Lecce) che ci diceva: ma cosa vi abbiamo fatto, volete mandarci in B, siete scandalosi! Insieme a lui altre due persone esclamavano: siete vergognosi e ridete pure, vergogna, fate schifo!";

- rilevato altresì che dal predetto rapporto del direttore di gara non si evince in alcun modo, né da altra documentazione versata in atti avente analogo valore probatorio, che il dirigente della società Lecce e le altre due persone intervenute, che dal contesto dei fatti per come rappresentati nel predetto rapporto non possono che ricondursi alla società stessa, "abbiano agito nell'erronea

ritenuta sussistenza di una provocazione” (come sostenuto dalla difesa della società reclamante (cfr., testualmente, pag. 6 del reclamo), atteso che accadimenti di tale natura non sono stati registrati nei predetti atti;

- ritenuto che la circostanza che il signor Zanotti, così come le altre due persone intervenute, abbiano pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all’indirizzo dell’arbitro (ma anche, per quanto si arguisce dalle espressioni letterali utilizzate nella redazione del rapporto, all’indirizzo degli altri componenti della terna arbitrale) è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese della società incolpata a titolo di responsabilità oggettiva non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla contestata incertezza nell’identificazione dei soggetti intervenuti insieme con il signor Zanotti, in virtù di quanto sopra si è osservato, né con riguardo all’applicazione del noto principio dell’ordinamento sportivo circa la responsabilità oggettiva della società i cui tesserati abbiano violato le norme dell’ordinamento sportivo ovvero del codice di giustizia sportiva (in particolare ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.);

- stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

5) RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA BRESCIA/AVELLINO DEL 21.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 22.4.2009)

Visto il preannuncio di reclamo inoltrato dall’U.S. Avellino S.p.A. il 28.4.2009 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti resa pubblica il 22.4.2009 con Com. Uff. n. 264;

considerato che il predetto atto interveniva ben oltre il termine di giorni 3 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare, stabilito dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S.;

considerato altresì, che il sodalizio campano non inviava motivato gravame nei termini di rito così come disposto dall’art. 38, comma 2 C.G.S..

Ritenuto che siffatto comportamento evidenzi il venir meno in capo all’U.S. Avellino S.p.A. del suo interesse a coltivare l’attivazione dello strumento processuale.

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Avellino S.p.A. di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete